

Autocertificazione

La legge (DPR n. 445/2000) ha introdotto la possibilità di fornire alla Pubblica Amministrazione ed ai privati una **dichiarazione** resa e firmata dal cittadino che sostituisce in modo completo e definitivo alcune **certificazioni** amministrative. Ecco perché si chiama anche «**dichiarazione sostitutiva**». E' quindi un modo per evitare burocrazia ed inutili perdite di tempo.

In base alla legge, gli uffici pubblici sono obbligati ad accettare l'autocertificazione per le pratiche previste. In caso contrario, incorrerebbero nella violazione dei doveri d'ufficio. Diverso il discorso per quanto riguarda i privati: l'accettare o meno questa dichiarazione resta per loro un fatto discrezionale.

Pertanto, l'autocertificazione ha lo **stesso valore legale ed amministrativo** del certificato o dell'atto che sostituisce. Purché si dica il vero: se i dati contenuti nell'autocertificazione si rivelano non veritieri, l'interessato perde ogni beneficio ed è **punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.**

Autocertificazione: che cosa serve?

Per fare l'autocertificazione serve soltanto un **documento di identità** valido. La firma dell'interessato non deve per forza essere autenticata.

Autocertificazione: cosa si può dichiarare?

Abbiamo accennato al fatto che l'autocertificazione non può sostituire tutti i tipi di documenti richiesti dalla Pubblica amministrazione o da un privato.

Nel dettaglio, può essere utilizzata per dichiarare:

- la data ed il luogo di nascita;
- la residenza;
- la propria cittadinanza;

- il godimento dei diritti civili e politici;
- lo stato civile;
- lo stato di famiglia;
- l'esistenza in vita;
- i cambiamenti della propria famiglia:
 - nascita di un figlio (da comunicare entro 10 giorni all'Ufficio Anagrafe di dove è avvenuto l'evento);
 - decesso di un congiunto (da comunicare entro 24 ore all'Ufficio Anagrafe di dove è avvenuto l'evento);
- l'iscrizione ad albi, registri o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione: l'iscrizione ad albi, registri o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
- l'appartenenza ad un ordine professionale;
- il titolo di studio o gli esami sostenuti;
- la qualifica professionale o il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione;
- la situazione reddituale ed economica per ottenere i benefici di legge;
- l'assolvimento di obblighi contributivi;
- il possesso ed il numero di codice fiscale, di partita Iva e di altri dati contenuti nell'anagrafe tributaria;
- lo stato di disoccupato, di pensionato o di studente;
- la propria qualità di legale rappresentante, di tutore o di curatore;
- l'iscrizione ad associazioni o formazioni sociali;
- l'adempimento degli obblighi militari.

È possibile autocertificare anche:

- di non avere avuto delle condanne penali o di non essere destinatario di provvedimento che prevedano misure di sicurezza o di prevenzione;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto ad un procedimento penale;
- di non essere ente destinatario di provvedimenti giudiziari; □ la qualità di vivenza a carico;
- qualsiasi dato a diretta conoscenza dell'interessato che sia contenuto nei registri dello stato civile;

- di non trovarsi in liquidazione o in fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.

Autocertificazione: cosa non si può dichiarare?

Non è possibile consegnare **un'autocertificazione** per sostituire certificati:

- medici;
- sanitari;
- veterinari;
- di origine;
- di conformità con le norme Ce;
- di marchi;
- di brevetti.

Autocertificazione: chi può farla?

Possono presentare un'autocertificazione, cioè una dichiarazione sostitutiva **del certificato occorrente:**

- i cittadini italiani o dell'Unione europea;
- le persone giuridiche;
- le società di persone;
- le pubbliche amministrazioni;
- enti, associazioni e comitati che hanno sede legale in Italia o in uno Stato membro dell'Ue;
- cittadini extracomunitari con regolare soggiorno in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere certificati in Italia dalla Pubblica amministrazione oppure grazie a particolari convenzioni tra l'Italia ed il Paese d'origine.

In alcuni casi è consentito che l'autocertificazione venga presentata **da una persona diversa** dall'interessato. Succede quando si tratta di:

- un **minore**: la dichiarazione può essere presentata da chi ne esercita la patria potestà o dal tutore;

- un soggetto **interdetto**: la dichiarazione può essere presentata dal tutore;
- un soggetto **inabilitato** o un **minore emancipato**: la dichiarazione può essere presentata dall'interessato ma con l'assistenza del curatore;
- un soggetto in condizioni di **temporaneo impedimento**: la dichiarazione può essere presentata davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, ancora, in mancanza di questi da un parente in linea retta o affine fino al terzo grado.

Le persone che **non sanno o non possono firmare** devono fare l'autocertificazione davanti ad un pubblico ufficiale.

Autocertificazione: come si fa?

Per **presentare l'autocertificazione** basta compilare il modulo che si trova in allegato e consegnarla a mano, per posta ordinaria, via fax oppure via e-mail (in quest'ultimo caso servirà la firma elettronica o la Pec).

Autocertificazione: quando scade?

La **dichiarazione sostitutiva, o autocertificazione**, ha la stessa **validità** dei certificati che sostituiscono e, quindi:

- **non c'è scadenza** per la dichiarazione su certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione che attestino stato, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni;
- **scade dopo 6 mesi** l'autocertificazione relativa a tutti gli altri certificati (la validità può essere superiore se previsto da leggi o regolamenti specifici).

Sanzioni

In caso di dichiarazione mendace, il cittadino incorre in sanzioni penali e perde gli eventuali benefici ottenuti sulla base di esse. Le amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle

dichiarazioni rese dai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con esattezza, a propria esclusiva responsabilità.

Autocertificazione: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Quando non è possibile fare l'**autocertificazione** per uno stato o qualità personale, cioè in uno dei casi sopra indicati, si può fare la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**. Tramite questo documento, ad esempio, si possono dichiarare gli eredi, la proprietà di un immobile oppure stati, fatti e qualità personali che sono relativi al soggetto dichiarante od anche a terzi, purchè il dichiarante ne sia a diretta conoscenza ed abbia un personale interesse a rendere la dichiarazione.

Il modulo per fare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà si può trovare tornando al menu "MODULISTICA".